

**Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.**

**Art. 9**

*(Modifiche alla legge regionale 16/2014)*

1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 2 dell'articolo 14, al comma 6 dell'articolo 23, al comma 6 dell'articolo 24, al comma 8 dell'articolo 26, al comma 6 dell'articolo 27, dopo le parole <<l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico,>> sono inserite le seguenti: <<ove possibile,>>;

**b)** dopo l'articolo 27 bis è inserito il seguente:

**<<Art. 27 ter**

*(Riconoscimento della quota sociale)*

1. L'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli articoli 27 e 27 bis e gli organismi e istituti aventi medesime finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi.>>;

**c)** l'articolo 37 è abrogato.